

STATUTO
della Associazione A.I.E.O.P
Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica

ARTICOLO 1
(denominazione, sede e durata)

E' costituita mediante atto pubblico, con libero accesso dei professionisti aventi titolo e loro partecipazione alle decisioni un'Associazione denominata Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica, altresì detta "A.I.E.O.P." con sede legale a Bologna, via Massarenti 11, senza scopo di lucro, denominata nel corso del prosieguo del presente Statuto anche semplicemente "Associazione".

L'Associazione è autonoma e indipendente.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione avrà cura e responsabilità di pubblicare sul sito web istituzionale, aggiornato costantemente:

- i bilanci preventivi
- i bilanci consuntivi
- gli incarichi retribuiti
- la dichiarazione e la regolazione dei conflitti di interesse suoi e dei suoi associati
- l'attività scientifica aggiornata costantemente.

L'Associazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del proprio nome e logo e può consentire o concederne l'uso per iniziative coerenti con le finalità dell'Associazione stessa.

L'Associazione è affiliata alla Società Italiana di Pediatria (SIP).

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2
(Scopo)

- Assicurare, coordinare e stimolare le attività di cura e di ricerca nel campo dell'ematologia ed oncologia pediatrica;
- Elaborare e standardizzare protocolli di terapia comuni;
- Promuovere la collaborazione scientifica e clinica fra tutti coloro che si occupano di ematologia ed oncologia pediatrica;
- Divulgare con conferenze, riunioni interdisciplinari e pubblicazioni scientifiche la conoscenza dei problemi del bambino affetto da malattie ematologiche, oncologiche ed immunologiche anche mantenendo rapporti con Università, Ministeri di riferimento, Enti Nazionali ed Internazionali caratterizzati da finalità similari;
- Interagire con tutte le realtà associazionistiche pubbliche e private sinergiche nel diffondere le conoscenze e le problematiche dei bambini con emopatie acute o croniche e malattie neoplastiche.

Tali attività vengono svolte in tutto il territorio nazionale.

L'Associazione può svolgere altre attività, anche diverse da quelle indicate e di natura

imprenditoriale, solo ed esclusivamente se necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di formazione continua. Pur sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente che disciplina la perdita della qualifica.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra Istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari.

L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati.

ARTICOLO 3

(Soci)

L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutti coloro che dedicano i propri interessi preponderanti al campo della ematologia e dell'oncologia pediatrica. Sono definiti soci ordinari i laureati in medicina e altre professioni sanitarie legalmente riconosciute attivamente coinvolti nell'assistenza, nella ricerca, nell'educazione o nell'amministrazione nel settore dell'ematologia-oncologia pediatrica. Possono esserne soci medici o professionisti dell'area sanitaria di estrazione non medica. A loro spetta l'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche dell'Associazione. Potranno essere eletti soci onorari, persone che hanno dato lustro con particolare merito alle discipline che caratterizzano l'Associazione. I soci onorari hanno diritto di voto. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, oltre che per ogni altra previsione di cui al presente Statuto.

L'adesione per tutti i soci viene considerata a tempo indeterminato, dando comunque ad essi la possibilità di recesso dalla stessa in qualunque momento.

I soci devono pagare la quota sociale nei termini e nella misura stabiliti dall'Assemblea Ordinaria.

I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota sociale. La carica di socio non è trasmissibile.

La nomina a socio avviene mediante domanda convalidata da parte di due soci garanti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di esaminare le candidature e di accettare i candidati ritenuti idonei in base a quanto sopra ed in conformità agli scopi dell'Associazione o di respingere la domanda di adesione fornendo adeguata motivazione scritta.

ARTICOLO 4

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Revisori
- Il Comitato Tecnico Scientifico

I componenti degli organi associativi non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano interessi in conflitto con quelli dell'Associazione stessa; essi devono dichiarare la loro condizione prima della deliberazione e si considerano comunque presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

I legali rappresentanti non possono svolgere attività imprenditoriale ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina, e svolgono la loro attività in forma autonoma ed indipendente.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione dell'ufficio.

(Assemblea dei Soci)

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ordinari e onorari e viene convocata almeno una volta all'anno per approvare il bilancio consuntivo e preventivo.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote associative. Ogni socio partecipante ha diritto ad un voto in Assemblea.

L'Assemblea viene convocata qualora il Presidente e il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e comunque in presenza della richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto; la convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente tutti i dati relativi al giorno, all'ora e all'indicazione del luogo. Quest'ultimo potrà essere diverso dalla sede sociale.

Il Consiglio Direttivo decide l'ordine del giorno delle assemblee ordinarie che dovrà essere inviato, insieme alla convocazione, a tutti i soci almeno trenta giorni prima dell'Assemblea.

Il Presidente funge da moderatore dell'Assemblea. In caso di impedimento del Presidente egli può essere sostituito dal vice-presidente o da un altro membro del Consiglio Direttivo nominato dal Consiglio Direttivo stesso. Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale debitamente firmato dal Presidente.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati e saranno vincolanti anche per coloro che risultassero assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

(Assemblea Ordinaria)

Il Consiglio Direttivo indice l'Assemblea almeno una volta all'anno.

Il quorum costitutivo dell'Assemblea è rappresentato in prima convocazione dal numero legale dei soci ossia dal 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) degli aventi diritto, senza possibilità di delega, in seconda convocazione da qualsiasi numero dei soci presenti.

Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei soci presenti. Il quorum per le votazioni nelle assemblee ordinarie è rappresentato dal 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) dei membri in prima convocazione e dalla maggioranza dei presenti votanti in seconda convocazione.

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti funzioni:

- ratifica dell'elezione del Consiglio Direttivo e delle modifiche del Regolamento
- approvazione del resoconto del bilancio preventivo e consuntivo
- approvazione delle modifiche alla quota sociale
- definizione degli indirizzi e dei programmi generali delle attività svolte dall'Associazione
- deliberazione su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposta da parte del Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o Statuto.

(Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata su proposta del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci attivi e comunque secondo quanto previsto dall'articolo relativo all'Assemblea dei Soci. Il quorum costitutivo dell'Assemblea Straordinaria è rappresentato in prima convocazione dal numero legale dei soci ossia dal 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) degli aventi diritto, senza possibilità di delega, in seconda convocazione da qualsiasi numero dei soci presenti. L'Assemblea Straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente Statuto e delle vigenti norme
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le proposte di emendamenti allo Statuto o di scioglimento dell'Associazione devono essere presentate al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della convocazione dell'Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo deve comunicare immediatamente, per iscritto, la proposta a tutti i soci. L'Assemblea Straordinaria deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Gli emendamenti allo Statuto o lo scioglimento dell'Associazione devono essere deliberati dall'Assemblea Straordinaria con una maggioranza assoluta dei soci presenti.

(Presidente)

Il Presidente deve essere laureato in Medicina e Chirurgia.

Il Presidente, ed in sua assenza, il vice-presidente, è il legale rappresentante dell'Associazione in tutti i rapporti con i terzi ed in giudizio. Ad esso spetta di convocare il Consiglio Direttivo presiedendolo e proponendo le materie da trattare nelle adunanze. Inoltre il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutte le delibere approvate.

Il legale rappresentante, in base all'art. 2 comma 2, lettera m), del DM 2 agosto 2017, non deve aver subito sentenze di condanna passate in giudicato.

(Consiglio Direttivo)

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da sette soci ordinari in regola con la quota associativa e che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

a) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da:

- 1 (un) Presidente che resta in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile; questi viene eletto un anno prima della scadenza del Presidente in carica ed entra a far parte del Consiglio Direttivo come Presidente "eletto", senza alcuna funzione operativa. Egli assume le sue funzioni alla scadenza del Presidente in carica.
- 6 (sei) Consiglieri di cui 5 (cinque) laureati in Medicina e Chirurgia e 1 (uno) laureato in Infermieristica o Infermieristica pediatrica o titolo equipollente. I Consiglieri restano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

L'indicazione del procedimento per l'elezione degli organismi statutari con votazione a scrutinio segreto è presente nel Regolamento.

- b) Il Consiglio Direttivo nomina il Consigliere che fungerà da vice-presidente che eserciterà le funzioni del Presidente qualora lo stesso fosse impedito per qualunque causa a partecipare alle attività dell'Associazione.
- c) Qualora un socio del Consiglio Direttivo non possa portare a termine il suo mandato, il Presidente nomina un successore nella persona del primo dei non eletti alla carica di Consigliere con durata fino alla successiva Assemblea prevista per il rinnovo delle cariche.
- d) Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice di votanti. Nel caso in cui i voti siano pari, il Presidente può disporre di un altro voto. Il Consiglio Direttivo si riterrà validamente costituito con la presenza di almeno 4 (quattro) Consiglieri.
- e) Il Consiglio Direttivo tratta tutti gli affari dell'Associazione, eccettuati quelli che sono riservati all'Assemblea Ordinaria. In particolare al Consiglio Direttivo spettano le seguenti funzioni:
 - approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il 30 del mese di giugno il bilancio consuntivo dell'anno precedente
 - amministrare il patrimonio dell'Associazione e la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché l'esecuzione di tutto quanto necessario al buon funzionamento dell'Associazione in modo che i suoi scopi vengano correttamente e puntualmente raggiunti
 - allo stesso Consiglio Direttivo sono quindi attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e di disposizione
 - curare l'osservanza dello Statuto e del Regolamento promuovendone la riforma qualora si renda necessario
 - adottare ogni provvedimento opportuno anche di tutela per il buon nome dell'Associazione
 - proporre l'importo delle quote associative annuali
 - provvedere alla revisione degli elenchi dei soci e deliberazioni sull'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci.
- f) Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente qualora questi lo ritenga necessario.

(Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra non soci da parte del Consiglio Direttivo che ne designa anche un Presidente. I revisori dei conti non devono essere soci dell'Associazione

Il Collegio dei Revisori esercita funzioni di controllo contabile e ne riferisce all'Assemblea.

(Il Comitato Tecnico Scientifico)

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è costituito da tre membri di comprovata esperienza e adeguate competenze scientifiche. I tre membri del CTS sono individuati dal Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo all'inizio del proprio mandato. La carica ha durata triennale. Il CTS verifica e controlla la qualità, le attività svolte e la produzione tecnico-scientifica.

Il CTS svolge la sua attività secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

ARTICOLO 5 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è pari a euro cinquantamila (E. 50.000,00) ed è costituito dai beni pervenuti alla stessa per qualsiasi causa. Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio al potenziamento dell'Istituzione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite quindi da:

- le quote associative periodiche versate dai soci
- le quote associative periodiche versate dai Centri AIEOP
- il ricavato derivante dall'eventuale organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente
- le eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti da parte di soggetti pubblici e/o privati;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con il suo patrimonio.

I versamenti al fondo di dotazione sono da considerarsi finanziamenti a fondo perduto, non restituibili, non essendo previsto alcun rimborso né in sede di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte o recesso del socio.

Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili.

Gli utili o gli avanzi di gestione verranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' esclusa la possibilità di procedere alla distribuzione anche in modo indiretto di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, fatta salva la destinazione o la distribuzione imposte dalla legge o effettuate a favore di Onlus che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

ARTICOLO 6 (Cessazione dell'appartenenza all'Associazione)

L'appartenenza all'Associazione cessa per morte del socio o per dimissioni o espulsione. In caso di cessazione di appartenenza all'Associazione, la cessazione va notificata per iscritto al Consiglio

Direttivo ed ha effetto immediato. Il socio decade anche quando non versi per due anni consecutivi la quota sociale. L'Assemblea Ordinaria può procedere all'espulsione di singoli soci a maggioranza. Nei casi di esclusione è sempre il Consiglio Direttivo a deliberarne l'efficacia; in tal caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di motivare le ragioni dell'espulsione del socio dall'Associazione nel provvedimento di esclusione. In ogni caso i soci esclusi per inadempienze in materia di versamento di quote associative potranno, a seguito di espressa domanda, essere riammessi tramite il versamento di un'ulteriore quota associativa.

I soci non hanno alcun diritto patrimoniale sui beni dell'Associazione.

ARTICOLO 7 **(Esercizio Finanziario)**

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno e coincide con l'anno solare.

A scadenza dell'esercizio finanziario i bilanci preventivi e i bilanci consuntivi verranno pubblicati nel sito Istituzionale.

ARTICOLO 8 **(Scioglimento)**

L'Associazione cessa di esistere in seguito al verificarsi delle seguenti cause di scioglimento:

- deliberazione dell'Assemblea Straordinaria
- raggiungimento dello scopo o sopravvenuta impossibilità a conseguirlo
- il venir meno di tutti i soci

Al verificarsi di una qualunque di queste cause dovrà essere convocata l'Assemblea Straordinaria la quale dovrà deliberare lo scioglimento dell'Associazione. Qualora risultasse un attivo, questo dovrà essere devoluto ad un'altra Associazione, preferibilmente Onlus, che persegua lo stesso scopo sociale, sentito il Consiglio Direttivo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E' in ogni caso espressamente esclusa la possibilità di ripartizione del residuo attivo tra i soci superstiti.

ARTICOLO 9 **(Norme applicabili)**

Per qualunque controversia riguardante fatti non previsti nel presente Statuto, si applicano le norme di legge ed in particolare le disposizioni del libro primo, titolo II del codice civile e D.Lgs 4/12/1997 n. 460 e successive modificazioni.

ARTICOLO 10 **(Clausola Compromissoria)**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati o fra essi e l'Associazione circa l'interpretazione e/o l'esecuzione di questo Statuto sarà rimessa al giudizio di tanti arbitri

amichevoli compositori quante sono le parti contendenti, da nominarsi da ciascuna delle parti tra i Soci Ordinari dell'Associazione, entro trenta giorni dall'insorgere della controversia.

Gli arbitri così eletti nomineranno un altro arbitro che fungerà da Presidente del collegio di arbitrato.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

In caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente del collegio di arbitrato.

Le spese seguiranno la soccombenza.